




Ministero dello Sviluppo Economico


Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione XIX - Manifestazioni a premio



LE MANIFESTAZIONI A PREMIO



ALCUNE NORME sul BINGO

- *Art. 16 L. 13 mag. 1999, n. 133 - Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale*
- *Art. 17 L. 23 ago. 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri.*
- *D.M. 31 gen. 2000, n. 29 - Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo"*
- *D.D. MEF 16 nov. 2000 - Approvazione del regolamento di gioco.*
- *D.M. 21 nov. 2000 - Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo.*
- *D.D. MEF 13 ott. 2003 - Modifiche al regolamento del gioco del Bingo.*
- *Nota AAMS n. 3692, del 23 gen. 2004, sull'interpretazione del comma 3 dell'art. 12 del D.D. 16 nov. 2000 e ss.mm.ii.*

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Legge 13 maggio 1999, n. 133

(in SO n. 96/L alla GU 17 maggio 1999, n. 113)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE

(Omissis)

Art. 16

Giochi

1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169¹, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174², i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. **Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.** Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate.

¹ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1998, n. 169 (GU n. 125 del 01/06/1998) Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

² D.M. 2 giugno 1998, n. 174 - Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. (G.U. 5 giugno 1998, n. 129)

Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

5. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n. 2/204975).

(Omissis)

Legge 23 agosto 1988, n. 400

(in SO n. 86 alla GU 12 settembre 1988, n. 214)

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

(Omissis)

Art. 17.

Regolamenti

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del

Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

(Omissis)

REGOLAMENTO di ISTITUZIONE del "*BINGO*"

MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 31 GENNAIO 2000, n. 29

Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi diritti proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di un nuovo gioco denominato "Bingo";

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, relativa all'ordinamento del gioco del lotto e, in particolare, l'articolo 7, così come modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1990,

n.85, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, oltre quelli previsti dalla predetta normativa possono essere stabiliti altri tipi e forme di estrazione e di scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, concernente la disciplina del gioco del lotto in concessione;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, in base al quale il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto;

Visto il proprio decreto dell'11 gennaio 1995 in base al quale al concessionario del gioco del lotto sono stati trasferiti i poteri pubblici del Ministro delle finanze relativi alla riscossione dei proventi del gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni;

Visto l'articolo 2 del proprio decreto del 25 luglio 1995 che ha stabilito che il predetto trasferimento dei poteri pubblici è avvenuto totalmente ed integralmente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, c. 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-896 del 19 gen. 2000;

ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1 - Esercizio del gioco del "Bingo"

1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo" è riservato al Ministero delle finanze.

2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi simili, è attribuita a concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dall'art. 2

3. L'espletamento delle gare e il controllo centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per la sua effettuazione, nonché la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non richiesti ai singoli concessionari sono affidati sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'attività di controllo centralizzato del gioco è incompatibile con quella di concessionario del gioco "Bingo".

Art. 2 - Concessione per la gestione del gioco

1. Il Ministero delle finanze attribuisce, nel numero di volta in volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria dall'affidatario del controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del gioco del "Bingo" in apposite sale a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

1. trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione delle singole sale di effettuazione del gioco;
2. razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili, della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco;
3. garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, tenendo anche conto del numero delle

concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di gioco raccogliibile da ciascun concessionario;

4. adozione da parte dei concessionari e da parte del gestore, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo di controllo centralizzato;

5. le concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili per una sola volta.

1. Con decreto del Ministero delle finanze sono approvate le convenzioni-tipo che accedono alle concessioni.

2. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.

3. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese comunicano al Ministero delle finanze l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. La società per azioni deve altrimenti essere quotata in borsa. L'inosservanza delle disposizioni del predetto comma comporta la decadenza della concessione.

Art. 3 - Decadenza e revoca delle concessioni

1. Il Ministro delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara. La concessione è inoltre revocata:

1. in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

2. quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento;

3. quando vengono accertati gravi irregolarità amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali;

1. Il decreto di decadenza o di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, né per il tramite di società, nei tre anni successivi alla attribuzione di nuove concessioni.

3. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo della società già concessionaria, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 4 - Disciplina dell'esercizio di gioco

1. Il Bingo consiste nella estrazione di 90 numeri dall'1 al 90, ambedue inclusi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri ciascuna e su nove colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza numero.

2. Le combinazioni vincenti sono:

1. la cinquina che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri che formano una fila orizzontale di una delle cartelle;

2. il bingo che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella.

1. Con decreto del Ministero delle finanze è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per la estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento di gioco.

Art. 5 - Prelievo erariale

1. Il prelievo erariale è fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze.

Art. 6 – Montepremi

1. La somma da distribuire in premi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, in ogni partita è il 58 per cento del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ogni partita.

Art. 7 - Compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco

1. Il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5,

comma 1, è stabilito, mediante la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.

Art. 8 - Compenso al concessionario

1. Il compenso del concessionario è pari alla parte dell'incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all'affidatario del controllo centralizzato del gioco.

Art. 9 - Cauzioni e dichiarazione d'inizio attività

1. Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a Euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi.

2. Il concessionario, ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, presenta per ciascuna sala Bingo dichiarazione d'inizio d'attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto del Ministero delle finanze.

3. L'affidatario del controllo centralizzato del gioco presta garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo di lire 10 miliardi (pari a Euro 5.164.568,99).

Art. 10 - Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria

1. Nelle convenzioni che regolano il rapporto concessorio con l'affidatario del controllo centralizzato del gioco e con i concessionari delle sale da gioco sono previste le modalità di esecuzione dei controlli, nonché l'obbligo per i suddetti soggetti di consentire l'effettuazione dei controlli stessi.

Art. 11 – Pubblicità

1. Il presente regolamento ed il decreto del Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, devono essere esposti presso ciascuna sala Bingo, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 gennaio 2000

Il Ministro: Visco

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GIOCO (DEL BINGO).

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO DIRETTORIALE 16 novembre 2000

Approvazione del regolamento di gioco.

(Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29-11-2000)

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI
MONOPOLI DI STATO**

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che istituisce il gioco del "Bingo";

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze l'approvazione della disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del "Bingo" e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che, in attuazione della predetta direttiva e delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, del menzionato decreto ministeriale n. 29 del 2000, occorre provvedere alla emanazione delle regole tecniche del gioco "Bingo";

Decreta:

Art. 1. Ambito e finalità

Il presente decreto disciplina le modalità di esecuzione del gioco del "Bingo" istituito con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 al fine di assicurarne la corretta gestione.

Art. 2. Elementi del gioco

1. Gli elementi del "Bingo" sono:

- a) le cartelle;
- b) le apparecchiature per l'estrazione delle palline;
- c) le palline.

Art. 3. Cartelle

1. Le cartelle sono realizzate in un materiale cartaceo che consenta ai giocatori di segnare i numeri riportati.

2. Ogni cartella e' valida per una sola partita e reca ben visibili la serie, il numero di identificazione, il numero di cartelle che compongono ciascuna serie ed il prezzo di vendita.

3. Le cartelle sono stampate a cura dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco e sono rese disponibili attraverso le proprie strutture periferiche.

Art. 4. Prezzo di vendita delle cartelle e penalità

1. Il prezzo di vendita di ciascuna cartella e' fissato in lire 3.000 (pari a Euro 1,55).
2. Il concessionario, per ciascuna giornata, ha facoltà di effettuare, previo annuncio, fino ad un massimo di 12 partite speciali in cui sono vendute cartelle, di colore diverso da quelle ordinarie, al prezzo facciale di lire 6.000 (pari a Euro 3,10).
3. Il prelievo erariale e il compenso di cui all'art. 7 del decreto 31 gennaio 2000, n. 29, sono versati, al momento del prelevamento delle cartelle da parte del concessionario.

Art. 5. Modalità di vendita delle cartelle

1. La vendita delle cartelle può essere effettuata solo all'interno della sala di gioco.
2. Le cartelle, distintamente per tipologia di partita, sono vendute in rigorosa rispettiva sequenza, secondo la serie ed il numero di identificazione in esse riportati. La loro vendita, in ogni partita, inizia dal numero uno di ogni serie o dal numero seguente a quello venduto per ultimo nella partita precedente, anche se in giorno diverso.
3. Se il numero di cartelle della serie messa in vendita e' insufficiente a soddisfare la domanda dei giocatori, sono vendute le cartelle di una nuova serie purché:
 - a) la vendita della seconda serie inizi dal numero uno della stessa;
 - b) il valore facciale della nuova serie sia identico a quello della serie precedente;
 - c) le cartelle della nuova serie siano vendute fino ad un numero complessivo pari a quello delle cartelle della prima serie già vendute, in modo che, in nessun caso, siano vendute nella stessa partita due cartelle riportanti gli stessi numeri di identificazione.
4. Le cartelle devono essere pagate dai giocatori in contanti al momento della loro consegna. E' vietata qualsiasi forma di credito ai giocatori.

5. Con la consegna delle cartelle i giocatori acquisiscono il diritto di giocare la relativa partita e, se vincitori, di ricevere il pagamento dei premi. La cartella costituisce l'unico titolo valido per reclamare il premio.

6. La pubblicità delle cartelle vincenti viene effettuata attraverso un sistema di schermi o pannelli elettronici, contemporaneamente alla lettura della cartella originale da parte del concessionario e all'evidenziazione dei numeri sugli schermi.

7. Le cartelle vendute sono valide solo per la partita cui si riferiscono. Le cartelle oggetto di contestazione sono ritirate dal concessionario ed allegate al verbale della partita con le relative annotazioni.

Art. 6. Apparecchiature per l'estrazione delle palline

1. Le apparecchiature da utilizzare per l'estrazione devono essere dotate di adeguate tecnologie atte a garantire l'assoluta casualità e la trasparenza delle operazioni di estrazione.

2. Le apparecchiature, che devono essere corrispondenti alle specifiche tecniche indicate nell'apposito decreto direttoriale, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione che provvede, altresì, con verifiche e controlli anche a campione e in un qualsiasi momento, ad accertare il mantenimento dei requisiti.

3. L'estrazione di ogni pallina e' riprodotta, a mezzo di specifico impianto televisivo a circuito chiuso, sui vari monitor distribuiti nella sala in quantità sufficiente ad assicurare la perfetta visibilità a tutti i giocatori presenti.

4. Nella sala sono installati in posizione ben visibile schermi o pannelli luminosi in numero adeguato a consentire ai giocatori una chiara visione dello svolgimento del gioco da qualsiasi punto della sala, riportanti le sottoindicate informazioni:

- premio della cinquina (espresso in lire ed in euro);

- premio del Bingo (espresso in lire ed in euro);
- il numero delle cartelle vendute;
- il prezzo della cartella (espresso in lire ed in euro);
- il numero di serie delle cartelle in gioco ed il primo e l'ultimo numero di sequenza delle stesse nell'ambito della serie (si devono prevedere queste informazioni almeno per due serie);
- i tre ultimi numeri estratti;
- il numero sequenziale di pallina estratta.

5. La sala e' dotata di un sistema di amplificazione che garantisce l'ascolto dello svolgimento della partita da parte dei giocatori.

Art. 7. Palline

1. Le palline di ciascuna serie, numerate da uno a novanta, da utilizzare nelle estrazioni, devono essere uguali nelle dimensioni e nel peso e recare in maniera ben visibile ed univocamente leggibile l'indicazione del numero riportato. Ciascuna serie di palline deve di conseguenza essere idoneamente certificata dal produttore come rispondente alle specifiche tecniche richieste. Ogni confezione contenente la serie completa delle palline deve essere chiusa con apposito sigillo dell'Amministrazione.

2. All'inizio e alla fine di ogni giornata, le palline sono contate dal concessionario, in presenza del pubblico, per verificarne la numerazione da uno a novanta e il loro perfetto stato.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può presenziare a tali operazioni e in qualsiasi momento effettuare tutte le verifiche ritenute opportune.

3. Ogni irregolarità relativa alle palline o alle apparecchiature destinate all'estrazione, dà luogo alla sospensione della partita.

4. Verificata la natura della irregolarità il concessionario provvede ad annunciare la continuazione o la fine della partita sospesa. In quest'ultimo caso il concessionario

provvede a rimborsare immediatamente ai giocatori le cartelle. Della sospensione e del rimborso viene dato atto nel verbale della partita. Restano in ogni caso impregiudicate le eventuali cinquine già dichiarate prima della sospensione.

5. La serie completa di palline deve essere sostituita dal concessionario ogni 1000 partite o, prima di tale limite, nel caso in cui una o più palline non siano in perfette condizioni, o nel caso di anomalie durante il gioco. La sostituzione della serie di palline, previa pubblica verifica della integrità dei sigilli della nuova serie, e' annotata a verbale.

6. Ogni serie di palline sostituita e' conservata con cura dal concessionario in apposito involucri sigillato e firmato e rimane a disposizione per eventuali controlli per un periodo non inferiore a due anni dal momento in cui sono state sostituite, tranne quelle da conservare, a seguito di reclami da parte dei giocatori, fino alla loro definizione.

Art. 8. Norme generali sullo svolgimento del gioco

1. Il concessionario deve assicurare la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno.

2. All'inizio di ogni giornata il concessionario, dopo aver verificato il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, procede all'introduzione delle palline e alla loro completa estrazione di prova.

3. Le operazioni di cui al comma 2 avvengono in pubblico.

4. Il concessionario stabilisce l'ora esatta in cui inizia e termina la sessione giornaliera di gioco. L'ultima partita viene espressamente annunciata ai giocatori. L'intervallo tra il termine di una partita e l'inizio della successiva e' di almeno 3 minuti.

5. Prima di dare inizio alla vendita delle cartelle, sono annunciati la serie o le serie messe in vendita, il numero delle cartelle e il valore facciale delle stesse.

6. Ultimata la vendita delle cartelle il concessionario, per consentire ai giocatori di verificare che le cartelle acquistate appartengano ai numeri della o delle serie annunciate e valide per quella partita, rende noto:

a) il totale delle cartelle vendute della serie o delle serie, utilizzando la seguente formula:

"Cartelle vendute numero....., della serie..... dal numero.....

al numero.....";

b) l'ammontare distinto dei premi.

7. Tali informazioni sono contestualmente evidenziate sugli schermi e sui pannelli luminosi presenti nella sala.

8. Effettuate tali operazioni, deve essere annunciato l'inizio della partita e immediatamente dopo si dà avvio all'estrazione delle palline.

9. Durante l'estrazione non è permessa l'entrata di nuovi giocatori o visitatori nella sala da gioco, né la vendita di ulteriori cartelle.

10. Ciascun numero estratto viene annunciato per mezzo degli altoparlanti e mostrato sui monitor, sugli schermi e pannelli della sala.

11. Il gioco è interrotto appena uno o più giocatori presenti in sala annunciano a voce alta la realizzazione della cinquina o del "Bingo".

12. Colui che reclama la vincita comunica al concessionario, che procede alla verifica, il numero della cartella vincente. Tale operazione è ripetuta per tutte le cartelle che si assumono vincenti.

13. Se dalla verifica effettuata non risulta confermata la vincita a seguito di inesattezze dei numeri segnati rispetto a quelli estratti o per altri motivi, il gioco viene ripreso fino all'individuazione del vincitore o dei vincitori della cinquina o del "Bingo".

14. Una volta verificata, con esito positivo, la sussistenza della vincita, il concessionario e' tenuto a chiedere se ci sono altre cartelle vincenti, prima di dare l'annuncio ufficiale delle vincite e l'ordine di riprendere la partita (cinquina) o di dichiararla ultimata (Bingo) mediante l'annuncio: "La partita e' finita". Quando il concessionario ha dato l'ordine di riprendere la partita non e' più possibile reclamare la cinquina; quando lo stesso ha dichiarato ultimata la partita non e' più possibile reclamare il "Bingo".

15. Il concessionario non può rendere nota l'esistenza di cartelle vincenti prima che il giocatore abbia dichiarato la vincita.

Art. 9. Premi

1. Il concessionario provvede a effettuare il pagamento immediato dei premi all'interno della sala.

2. La somma da distribuire in premi in ogni partita e' costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla relativa vendita delle cartelle con l'attribuzione dell'8 per cento al premio della cinquina e del 50 per cento al premio del "Bingo".

3. I premi sono in contanti. Sono vietati premi di differente natura. Il pagamento in contanti può essere sostituito con pagamento in assegno solo a richiesta del giocatore vincente e nel caso di vincita superiore a lire 1.000.000 (pari a Euro 516,45).

4. I premi sono pagati alla fine di ogni partita previa opportuna verifica e su consegna delle relative cartelle che devono essere intere e senza manipolazioni di sorta. Le cartelle vincenti sono annullate ed allegate al verbale.

5. Qualora si verificano nella stessa partita più vincite della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali.

6. Le cartelle vincenti sono conservate insieme al verbale per un periodo di due anni e possono essere distrutte una volta trascorso detto periodo, tranne quelle da conservare, a seguito di reclami da parte dei giocatori, fino alla definizione degli stessi.

Art. 10. Rimborsi

1. Se prima o durante una partita si riscontrano guasti o avarie nelle apparecchiature la partita e' immediatamente sospesa. Se i guasti non possono essere risolti in un breve periodo di tempo il concessionario provvede a rimborsare ai giocatori l'intero importo delle cartelle.

2. Il ritiro del giocatore durante la partita non da' luogo a rimborso dell'importo delle cartelle acquistate.

Art. 11 Strumenti informatici

1. Il concessionario utilizza strumenti informatici in grado di garantire sia il collegamento, via rete trasmissione dati, con il sistema di controllo centralizzato, sia la trasmissione dei dati relativi alle attività di gioco secondo le modalità ed i tracciati record conformi alle specifiche tecniche stabilite con apposito decreto.

2. Il concessionario, previa autorizzazione dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, può mettere a disposizione dei giocatori sistemi informatici per raccogliere nella sala i dati della partita.

Art. 12. Sala da gioco

1. La sala da gioco deve assicurare almeno 300 posti a sedere ed avere una superficie minima determinata moltiplicando il parametro di 1,5 mq per il numero delle postazioni di gioco. La sala dovrà inoltre essere dotata di adeguati uffici e servizi ricettivi per una superficie di almeno 150 mq. Le sale devono avere tutte le caratteristiche di sicurezza, agibilità ed accesso, anche per soggetti portatori di handicap, previste dalle norme vigenti. Tali requisiti dovranno essere opportunamente certificati.

La sala potrà essere integrata con altre sale attigue che assicurino ciascuna le condizioni minime predette, alle quali si dovrà accedere solo dalla sala principale e dopo l'esaurimento dei posti di quest'ultima.

Tutti i percorsi di accesso alle sale dovranno essere tali da garantire il normale funzionamento del gioco e la migliore circolazione del personale.

Nelle sale attigue dovrà essere sempre assicurata la massima vivibilità delle fasi del gioco mediante strumenti informatici e multimediali collegati, in unico circuito, a quelli della sala dove avviene l'estrazione.

2. Il concessionario deve essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. E' consentito nell'ambiente dedicato al gioco l'esercizio dell'attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande, qualora il concessionario sia munito della relativa licenza comunale. **Non sono consentite nella sala attività promozionali del gioco stesso.**

Art. 13. Personale di sala

1. Tutto il personale che presta servizio nella sala "Bingo" per lo svolgimento del gioco deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere maggiorenne;

b) non aver subito alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, ne' misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Il concessionario ed il personale addetto alla sala del "Bingo" non può in nessun caso partecipare al gioco ne' concedere prestiti ai giocatori.

Art. 14. Ammissione dei giocatori

1. L'ingresso e la permanenza nella sala "Bingo" sono vietati:

a) ai minori non accompagnati;

b) alle persone in evidente stato d'ebbrezza o d'intossicazione da droghe o farmaci, o in uno stato che ragionevolmente faccia pensare che possano essere causa di disturbo dell'ordine, della tranquillità o del normale svolgimento del gioco. Allo stesso modo possono essere invitati ad abbandonare la sala le persone che procurino turbativa o commettano irregolarità durante il normale svolgimento delle partite. Tali allontanamenti vengono riportati nel verbale della partita;

c) alle persone in possesso di armi od altri oggetti ritenuti comunque pericolosi.

2. Il concessionario e' tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di cui al comma 1) anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

Art. 15. Verbali delle partite di gioco

1. Prima dell'inizio di ciascuna estrazione devono essere riportati nel relativo verbale, anche con l'ausilio di sistemi informatici, i seguenti dati: la data e l'ora esatta di inizio della partita, il numero di ordine della partita, il prezzo di vendita delle cartelle, la quantità di cartelle vendute, la serie e il numero della prima e dell'ultima delle cartelle vendute, l'importo ricavato dalla vendita e l'ammontare dei premi per la cinquina e per il "Bingo".

2. Al termine di ogni partita vengono, altresì, riportati sul verbale il numero delle palline estratte, la sequenza dei numeri estratti e i dati identificativi delle cartelle vincenti.

3. Nel verbale si devono evidenziare, con annotazioni a parte, eventuali contestazioni sorte durante lo svolgimento del gioco e formulate per iscritto dai giocatori, per le quali dovrà essere conservata tutta la documentazione necessaria.

4. Alla fine della giornata nell'ultimo verbale viene riportata l'ora di chiusura del gioco.

5. Al termine di ogni giornata, i concessionari trasmettono all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, i dati relativi e completi di tutte le partite giocate.

Art. 16. Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la vigilanza sui concessionari anche attraverso verifiche ed ispezioni nelle sale "Bingo".

2. I concessionari sono tenuti a fornire all'Amministrazione le informazioni e la documentazione richieste ed a consentire ai funzionari incaricati l'accesso alla sala, agli uffici e alle apparecchiature anche al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa.

Art. 17. Soluzione delle controversie

1. Le contestazioni insorte in relazione a reclami presentati dal giocatore, possono essere sottoposte, per la loro soluzione, a giudizio di apposita commissione nominata dal Direttore generale dei monopoli di Stato. La contestazione viene annotata il giorno stesso nel verbale di partita, ed il giocatore può inoltrare all'Ispettorato compartimentale competente per territorio reclamo scritto entro il decimo giorno successivo.

2. La commissione decide entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal competente Ispettorato compartimentale. La decisione e' vincolante ed immediatamente esecutiva.

3. La decisione della commissione può essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria.

4. La commissione è composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere o da un avvocato dello Stato con qualifica equivalente, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente e da un segretario.

Per ogni membro e per il segretario è altresì nominato un supplente. Alla commissione è dovuto un gettone di presenza a carico del controllore centralizzato del gioco.

Art. 18. Pubblicità

È fatto obbligo al concessionario di affiggere in sala, in modo visibile al pubblico, copia del presente decreto.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: Cutrupi

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 2000

Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo. (*Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29-11-2000*)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del "Bingo" e in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che siano approvate con apposito decreto le convenzioni tipo che accedono alle concessioni per la gestione del gioco stesso;

Vista la propria direttiva 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del "Bingo" e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Vista la convenzione tipo allegata al presente decreto;

Ritenuta l'idoneità della convenzione anzidetta in relazione ai principi fissati nel decreto e nella direttiva predetti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione terza nell'adunanza del 7 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvata la convenzione tipo allegata al presente decreto, che accede alla concessione per la gestione del gioco del "Bingo".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il Ministro: Del Turco

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO tra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rappresentata da (di seguito denominata "Amministrazione"), da una parte, e dall'altra il signor..... in nome proprio ovvero quale rappresentante legale della società.....(di seguito denominato/a "Concessionario") risultata aggiudicatario/a, a seguito di gara espletata ai sensi del Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, del locale sito in..... (di seguito denominata "sala").

PREMESSO

Che il gioco e la procedura di gara sono regolati dai seguenti provvedimenti e atti amministrativi:

- 1) decreto 31 gennaio 2000, n. 29, (d'ora in avanti denominato Regolamento);
- 2) direttiva 12 settembre 2000 del Ministero delle Finanze;
- 3) art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito in legge 23 novembre 2000, n.....;
- 4) decreto 21 novembre 2000 di approvazione della convenzione tipo tra Amministrazione e concessionari di sala;
- 5) decreto 16 novembre 2000 di approvazione del regolamento di gioco, stampa cartelle prezzo di vendita, ecc. (d'ora in avanti denominato decreto);
- 6) decreto 16 novembre 2000 di approvazione delle specifiche tecniche delle apparecchiature di gioco e degli strumenti informatici da adottarsi da parte dei concessionari di sala;
- 7) decreto 16 novembre 2000 di approvazione del piano di dislocazione territoriale delle sale Bingo;

8) decreto 16 novembre 2000 di approvazione del modello di dichiarazione di inizio di attività, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. - Premesse

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. - Oggetto della concessione

1. Le attività oggetto della concessione sono tutte quelle finalizzate allo svolgimento del gioco nella sala sita in....., secondo le modalità descritte nel decreto direttoriale 16 novembre 2000 di approvazione del regolamento di gioco.

Art. 3. - Obblighi e divieti per il concessionario

1. La gestione del gioco oggetto della concessione deve essere effettuata con la massima diligenza all'interno della sala assicurando una idonea presenza di personale assunto, correlato all'ampiezza della sede e al numero dei posti di gioco.

2. Entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui e' destinata la sala, pena la revoca della concessione.

3. La sala deve presentare le caratteristiche di luminosità, aerazione, condizioni igieniche e di decoro adeguate all'esercizio delle attività oggetto della concessione nonché conformi alle indicazioni al riguardo fornite di volta in volta dall'Amministrazione. **Essa non può essere dedicata all'esercizio di altri giochi** e, comunque, non può essere collegata con locali nei quali siano installati apparecchi di divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi simili.

4. Il concessionario e' tenuto ad adeguarsi agli eventuali canoni di uniformità, di identità di marchio e di logo, anche in materia di modulistica, così come stabilito dall'Amministrazione.

5. Il concessionario si obbliga altresì:

a) All'approntamento per il collaudo dei locali destinati all'esercizio del gioco, entro 150 giorni dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione;

b) al conseguente avvio dell'attività entro 15 gg. dall'esito del collaudo, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di accordare limitate proroghe, per giustificati e comprovati motivi;

c) all'integrale rispetto delle disposizioni del regolamento, del decreto, della presente convenzione, delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future;

d) a presentare prima dell'inizio delle attività la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento;

e) a provvedere alle dotazioni della sala, mediante la puntuale realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite dall'Amministrazione, nonché ad ogni intervento per il miglioramento tecnico e gestionale per garantire lo sviluppo del gioco nell'interesse erariale;

f) a procedere alla manutenzione del locale e delle attrezzature e al loro adeguamento, ogni qual volta si renderà necessario secondo quanto disposto dall'Amministrazione;

g) a garantire l'espletamento del gioco in conformità alle disposizioni contenute nel decreto e nel Regolamento ed a quelle che saranno di volta in volta emanate dall'Amministrazione;

h) a garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno;

i) a tenere esposti nei propri locali a disposizione del pubblico e rendere ben visibili il regolamento, il decreto, copia dell'atto di concessione, copia della licenza di pubblica sicurezza;

- j) ad assicurare l'informativa al pubblico della presenza nella sala di sistemi di ripresa televisiva, a circuito chiuso, limitatamente alle operazioni di estrazione delle palline;
- k) a corrispondere ai prestatori d'opera dipendenti gli stipendi, i salari e le indennità accessorie previste dai contratti collettivi di lavoro, a corrispondere l'indennità di licenziamento, ad adempiere alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni sociali ed obblighi previdenziali, nonché ad ogni altro obbligo previsto per i datori di lavoro;
- l) a consentire l'accesso alla sala e alla relativa documentazione amministrativa al personale dell'Amministrazione per l'effettuazione delle ispezioni, verifiche e controlli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, anche al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa.

6. Al concessionario e' fatto divieto di:

- a) svolgere o far svolgere nella sala altri giochi e collegarla con locali nei quali sono installati apparecchi da divertimento e/o intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi simili;
- b) esercitare la gestione del gioco in locali diversi dall'unica sede autorizzata della Sala;
- c) trasferire ad altri la concessione senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

Art. 4. - Compenso del concessionario

1. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, per l'esercizio delle attività relative alla gestione del gioco del Bingo e' riconosciuto al concessionario un compenso pari all'incasso lordo, dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, la quota spettante all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, e i premi corrisposti.

2. Il prelievo erariale e la quota spettante all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, sono versati al momento del prelevamento delle cartelle da parte del concessionario.

Art. 5. - Spese ed oneri di gestione

1. Tutte le spese inerenti o connesse all'attività oggetto della concessione, comprese quelle relative ai locali, nonché all'acquisizione, all'installazione ed alla gestione degli strumenti informatici e multimediali e a quanto necessario per assicurare il corretto ed ordinato svolgimento del gioco, sono ad esclusivo carico del concessionario.

2. Il concessionario assume, altresì, l'onere delle eventuali perdite dipendenti dalla gestione del gioco e da ogni genere di contestazione ad esso relativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per fatti imputabili al concessionario stesso.

Art. 6. - Cauzione

1. Il concessionario e' tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento, la cauzione definitiva a mezzo di fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validità dalla data di inizio dell'attività di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni. .

Art. 7. - Trasferimento della concessione

1. Il trasferimento della concessione e' consentito, previo assenso dell'Amministrazione, a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.

Art. 8. - Trasferimento dei locali

1. Il trasferimento dei locali non può avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo che il concessionario abbia perduto la disponibilità della sede originaria della sala, per provvedimento di espropriazione, per cause di forza maggiore, per comprovata grave diseconomia della sala o per fatti allo stesso non imputabili.

2. La sussistenza delle condizioni per il trasferimento dovrà essere valutata e riconosciuta dall'Amministrazione nell'ambito della tutela degli interessi erariali e degli altri concessionari.

Art. 9. - Regole della concorrenza

1. Qualora nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, il concessionario, direttamente oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarità di un numero di concessioni superiore al dieci per cento nell'ambito nazionale e al cinquanta per cento nell'ambito regionale, l'Amministrazione procederà alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.

Art. 10. - Responsabilità per danni

1. Il concessionario, nel caso di violazione dei divieti posti a suo carico, e' tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati, per l'ammontare che sarà ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici dell'Amministrazione.

Art. 11. - Sospensione non autorizzata dell'attività

1. Salva l'applicabilità di altre sanzioni previste dalla presente convenzione, dal regolamento e dal decreto, la sospensione non autorizzata della attività di svolgimento del gioco, a qualsiasi titolo messa in atto dal concessionario, comporterà l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del versamento medio settimanale calcolato sui dodici mesi precedenti, ovvero, nella fase di avvio del gioco, sui mesi di attività. Nel caso in cui detta sospensione perduri per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione.

Art. 12. - Sospensione della concessione

1. Nei casi di particolare gravità, ovvero quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti e della tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, può essere disposta la sospensione della concessione, con la conseguente chiusura della sala.

2. La sospensione ha effetto immediato dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato dall'Amministrazione.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilità a carico dell'Amministrazione, ne' nei confronti del concessionario, il quale nulla potrà richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, ne' nei confronti dei terzi.

3. La sospensione non potrà avere durata superiore a mesi tre, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione, cesserà di diritto.

Art. 13. - Decadenza e revoca della concessione

1. L'Amministrazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara;

b) quando non viene iniziata l'attività nel termine fissato;

c) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

d) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del regolamento, del decreto o della normativa tributaria;

e) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della società aggiudicataria, sono adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di

reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;

f) quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso dell'Amministrazione.

2. Qualora con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero essere emanate nuove disposizioni in materia di gioco del Bingo o variazioni nella misura del compenso da corrispondersi ai concessionari, le norme e il compenso contemplati nella presente convenzione si intenderanno modificati in conformità, con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso, il gestore, con preavviso di tre mesi, da notificare all'Amministrazione, può recedere dalla convenzione.

3. Nessun indennizzo spetta al gestore per effetto della anticipata cessazione a qualsiasi titolo della convenzione stessa.

Art. 14. - Elezione di domicilio

1. Per ogni comunicazione e notificazione il concessionario elegge il proprio domicilio nel luogo indicato nell'atto di concessione.

Art. 15. - Durata

1. La presente convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di gestione del gioco e può essere rinnovata per una sola volta. A tal fine il concessionario formula espressa richiesta all'Amministrazione, da effettuarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza. L'Amministrazione, valutata anche la gestione effettuata, comunica con lo stesso mezzo le proprie determinazioni al riguardo entro tre mesi dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel detto termine, la richiesta s'intende accettata.

2. La convenzione, mentre e' impegnativa per il gestore all'atto della sottoscrizione, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le approvazioni di legge.

Art. 16. - Oneri fiscali

1. Sono a carico del concessionario gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione, nonché gli oneri di registrazione della presente convenzione.

Art. 17. - Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie tra l'Amministrazione ed il concessionario, inerenti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di tre membri dei quali uno designato dall'Amministrazione, uno dal concessionario ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facoltà della parte nei cui confronti e' rivolto l'invito di declinare la competenza arbitrale.

2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

L'arbitrato avrà sede in Roma. Il collegio arbitrale emetterà il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.

3. La controversia insorta non e' causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 18. - Comunicazioni e rinvii

1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni dell'Amministrazione sono valide anche se effettuate per telegramma, fax o posta elettronica.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.

Roma, li

Per l'amministrazione

Il concessionario

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, le parti specificamente approvano le seguenti clausole: articoli 3; 5, comma 2; 8; 10; 11; 12; 16; 17.

Per l'amministrazione

Il concessionario

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO DIRETTORIALE 13 ottobre 2003

Modifiche al regolamento di gioco del Bingo di cui al decreto 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. (*Gazzetta Ufficiale N. 242 del 17 Ottobre 2003*)

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo», emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ai sensi del quale, con decreto del Ministero delle finanze, e' approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni recate dal decreto direttoriale 9 agosto 2002;

Considerata la opportunità di recare modifiche al regolamento di gioco stabilito con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al regolamento di gioco

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: *«1. I prezzi di vendita delle cartelle sono fissati in Euro 0,50, in Euro 1,00, in Euro 1,50 ed in Euro 3,00 per ciascuna cartella. Le cartelle con prezzo di vendita pari a Euro 0,50 sono stampate su fogli contenenti sei cartelle, recanti ciascuna gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, e sono vendibili esclusivamente a fogli interi»*. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2003.

2. E' abrogato il comma 2 dell'art. 4, del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Nell'art. 7, comma 5, del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero «1000» e' sostituito da «5000».

4. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 12 del decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «**L'eventuale attività promozionale all'interno della sala non può comunque comportare:**

a) l'attribuzione, diretta o indiretta, di premi diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 9;

b) l'alterazione delle modalità di gioco stabilite dal presente decreto. »

5. Nell'art. 19 (Interconnessione telematica del gioco del Bingo) del decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente comma *«1-bis. La connessione telematica tra le sale e l'Amministrazione autonoma dei*

monopoli di Stato (Aams) e' realizzata a cura dell'amministrazione stessa. I concessionari sono tenuti ad ottemperare, entro il 15 dicembre 2003, agli adempimenti indicati nell'allegato A); in caso di inadempimento, la concessione e' sospesa ai sensi dell'art. 12 della convenzione, con conseguente chiusura della sala fino all'attivazione del collegamento, che deve comunque avvenire entro e non oltre i successivi tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di sospensione, pena la revoca della concessione stessa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d).».

Roma, 13 ottobre 2003

Il direttore generale: Tino

Allegato A

1. Fasi operative.

Le fasi operative necessarie per l'attivazione del collegamento telematico si articolano in:

- attrezzaggio dei locali della sala;
- installazione degli apparati di rete;
- attivazione tecnica del collegamento;
- adeguamento del sistema di sala e attivazione funzionale.

2. Adempimenti del concessionario.

Il concessionario, preliminarmente all'avvio delle fasi operative, deve individuare un proprio referente, cui affidare la responsabilità ed il coordinamento di tutti gli interventi previsti a carico del concessionario stesso e comunicarne il nominativo ed il recapito telefonico all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione centrale per le concessioni amministrative - Divisione gioco Bingo.

Il concessionario deve effettuare, prima dell'avvio della fase di cui alla lettera b), le attività di attrezzaggio dei locali, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche, già comunicate da Aams per il tramite dell'associazione di categoria e delle proprie strutture territoriali.

Il concessionario deve, inoltre, consentire l'accesso nei propri locali per l'esecuzione delle attività previste nelle fasi b), c) e d) nelle date che saranno comunicate da Aams.

Il concessionario, infine, deve partecipare alla fase di cui alla lettera d) prendendo atto di tutte le verifiche di corretto funzionamento eseguite.



Roma, 23 GEN. 2004

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 2004/3692/COA/BNG

Al MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori

→ Manifestazioni a premio B4

VIA MOLISE, 2
00187 ROMA =

OGGETTO: Segnalazione di presunta violazione alla normativa sulle manifestazioni a premio con richiesta di intervento delle PP.AA. competenti. Diffida alla continuazione di pratiche commerciali vietate.

Si fa riferimento alla lettera del 17 dicembre 2003, n. 1302817, con la quale, nel segnalare quanto comunicato da una società concessionaria del bingo in ordine all'oggetto, codesto Ufficio richiede di fornire l'orientamento dell'Amministrazione in materia di manifestazioni a premio effettuate all'interno delle sale-bingo.


Al riguardo, si comunica che il gioco del Bingo, istituito con il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, deve essere esercitato dai concessionari gestori delle sale in conformità al regolamento di gioco approvato con decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Detto regolamento, prevedeva all'articolo 12, comma 3, ultimo periodo che "non sono consentite nella sala attività promozionali del gioco", vietando, quindi qualsiasi iniziativa che, direttamente o indirettamente fosse finalizzata alla promozione del gioco. Era, pertanto, da ritenersi esclusa la possibilità di effettuare nelle sale-bingo le manifestazioni a premio disciplinate dal Dpr 430/2001, in quanto comunque finalizzate, anche se indirettamente, a promuovere il gioco incentivando con tali iniziative la frequentazione della sala.

Con decreto direttoriale 13 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2003, l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di gioco, è stato sostituito dal seguente: "L'eventuale attività promozionale all'interno della sala non può comunque comportare:

- a) l'attribuzione, diretta o indiretta, di premi diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 9;
- b) l'alterazione delle modalità di gioco stabilite dal presente decreto."

Pertanto, dal 17 ottobre 2003, nelle sale-bingo sono consentite attività promozionali del gioco, nel rispetto, ovviamente, delle norme che disciplinano le attività della specie, ivi comprese quelle recate dal titolo I del DPR 430/2001, qualora l'attività promozionale consista nell'effettuazione di manifestazioni a premio. L'eventuale attività promozionale del gioco non deve comunque comportare l'alterazione delle modalità di gioco e di attribuzione dei premi (cinquina, bingo, bingo bronzo, bingo argento, bingo oro, superbingoi) il cui ammontare deve essere determinato esclusivamente secondo i criteri fissati dal citato regolamento.



IL DIRETTORE

Antonio GAGLIANFERRI